COMUNE DI VALLO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6

OGGETTO:

Approvazione PEG (Piano esecutivo di gestione) 2024/2026

L'anno duemilaventiquattro addì cinque del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COLOMBATTO Alberto - Sindaco	Sì
2. DIGO Mattia - Vice Sindaco	Sì
3. MASSA BOVA BOVAT Paolo - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Concetta CHISARI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/10/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
-l'art. 169 del TUEL dispone:
Art. 169. Piano esecutivo di gestione *(articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)*
1. La giunta delibera ***il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.*** *Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.
3. ***L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti****, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.*
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

-con DCC. n. 2 del 17/03/2016 è stato approvato il nuovo Regolamento di contabilità di questo ente che all' ART. 16 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE dispone:
1. Il Piano Esecutivo di Gestione è il documento approvato dall'Organo Esecutivo dell'Ente con cui si determinano e contestualmente si affidano, gli obiettivi di gestione ai Responsabili dei Servizi, unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento.
2. E' redatto in conformità agli indirizzi del Documento unico di programmazione ed agli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. Il piano esecutivo, inoltre:
a) esplicita gli indirizzi politici e guida la gestione;
b) sancisce la fattibilità tecnica di detti indirizzi;
c) responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;
d) favorisce l'attività di controllo di gestione e costituisce un elemento portante dei sistemi di valutazione. Il piano della performance è integrato con il Peg.

Richiamata la deliberazione della CIVIT secondo la quale il PEG deve essere trasformato in un documento programmatico triennale;

Atteso che, sulla base di quanto sopra indicato, la Giunta Comunale, sulla base del bilancio approvato, come condizione per poter procedere all'attività gestionale deve approvare il P.E.G triennale.;

Rilevato:

- che questo Comune, avente una popolazione di n. 782 unità (Art. 156, comma 2, D. Lgs. 267/2000) non sarebbe tenuto alla formazione del documento di cui sopra, come peraltro sancito dall'art 169 surrichiamato;

- che tuttavia, in conformità delle disposizioni regolamentari nonchè ai sensi dell'art. 165 del TUEL, commi:
3. *Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.* ***La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.***
4. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'articolo 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in:
a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo

livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'articolo 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.
5. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.

- che I magistrati contabili della Sardegna con la deliberazione 1/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 gennaio, hanno evidenziato che anche i Comuni inferiori ai 5 mila abitanti, pur non essendo tenuti all'adozione del PEG, devono redigere il Piao ed il piano delle Performance.
Data la ridotta dimensione dell'ente, che comporta una minima dotazione di personale e spazi angusti nella programmazione della spesa, si tratta di una programmazione minimale, ma comunque necessaria in quanto le norme in materia non prevedono aree di esenzione.
L'adozione del piano, per tutti gli enti locali, è condizione necessaria per l'esercizio della facoltà assunzionale negli esercizi finanziari a venire.
Inoltre "l'assegnazione, in via preventiva di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l'erogazione della retribuzione di risultato" (Corte dei conti, sez. Veneto, del. n. 161/2013; **sez. Puglia, del. n.** 123/2013 e **15/2016**).
L'eventuale accertamento della mancata adozione del Piano della Performance (e del Peg per i Comuni superiori ai 5.000 abitanti), può comportare, inoltre, il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che ne risultino responsabili.

Visto che si ritiene indispensabile assegnare i capitoli di spesa ai responsabili al fine di consentire loro lo svolgimento dell'attività gestionale attribuitagli dalle disposizioni dell'art.107 del TUEL

Visto l'art. 109, 2° comma, del D.Lgs. 267/00, che estende le suddette funzioni ai responsabili degli uffici e servizi, ove il comune sia privo di personale di qualifica dirigenziale.

Vista la vigente pianta organica ed i provvedimenti sindacali di nomina dei Responsabili dei servizi di questo Comune così come rinnovati dal sindaco nel 2022 e per il responsabile del servizio tecnico nel 2024

Ritenuto di individuare nelle aree in cui è suddivisa l'organizzazione del Comune le "unità operative", corrispondenti ai servizi ex D. Lgs. 267/2000, a cui assegnare le risorse finanziarie risultanti dal bilancio preventivo 2024/2026;

Atteso che questo Comune dispone, momentaneamente, di tre figure alle quali, alla luce del C.C.N.L. 2019/21 e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, nonchè dell'art. 53 della legge 489/2000 e s. m. e i. è stata affidata la responsabilità di alcuni servizi: il funzionario tecnico - ex Cat. D, addetto all'area Tecnica-Settore Urbanistica e LL.PP e Tributi, , Funzionario Contabile - ex Cat. D addetto all'area Finanziaria, il funzionario amministrativo - ex Cat. D addetto ai servizi demografici e statistici. Mentre le responsabilità delle aree Amministrativa, Commercio sono invece affidate al Segretario Comunale.

Visto il DPR. N.150/2009 e succ. m. e i che ha stabilito: ogni amministrazione è tenuta a dotarsi di un Sistema di misurazione e valutazione della performance, sia organizzativa che individuale, operativo obbligatoriamente a far data dal 1° gennaio 2012;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione della G.C. n. 63 del 17/09/2013 di attuazione dei principi contenuti del D.Lgs. n. 150/27.10.2009 in attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni", integrazione al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

- Deliberazione della G.C. n. 64 del 17.09.2013, immediatamente eseguibile con la quale è stata approvata la metodologia per la misurazione e valutazione della performance del personale titolare di posizione organizzativa e del personale non titolare di posizione organizzativa del Comune di Vallo Torinese, proposta dal Nucleo di Valutazione costituito presso il Comune di Vallo Torinese

- -Deliberazione della GC n. 32 del 21/05/2019, con la quale è stata eseguita la "Ricognizione e conferma delle Posizioni Organizzative del Comune di Vallo Torinese";

- Deliberazione della GC n. 36 del 11/06/2019 con la quale è stata approvata la metodologia per nomina, revoca e graduazione delle Posizioni organizzative.

- Deliberazione della GC. n. 81 del 20/12/2022 di conferimento incarico di componente Nucleo di Valutazione triennio 2023/2025 alla società DASEIN S.r.l. nella persona del Dott. ARIO Gianpaolo, quale componente esterno del Nucleo di Valutazione;

- Deliberazione della GC. n. 55 del 5/11/2019 sono state determinazione valori economici retribuzione di posizione ai dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi - titolari di posizioni organizzative .

- Deliberazione della GC N. 20 del 02/05/2023 "Approvazione Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) per il triennio 2023/2025"

- Deliberazione della GC n. 46 del 01/2/2023 "Modifica al piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) per il triennio 2023/2024 – Anno 2024

Atteso che alla luce delle surrichiamate disposizioni regolamentari interne, ogni anno unitamente all'approvazione del Peg parte economica occorre approvare le schede con gli obiettivi gestionali che diventeranno indispensabili per le valutazioni delle Performance del Personale. Dal 2022 il piano delle Performance farà parte del PIAO 2024/26

Dato atto che nel Documento unico di programmazione triennio 2024/2026, sezione operativa, sono stati individuati i programmi/ progetti che l'amministrazione intende realizzare in relazione agli stanziamenti e alle risorse del Bilancio approvato;

Visti:

- il contenuto finanziario del P.E.G. che collima esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio annuale 2024 e triennale 2024/2026. Gli obiettivi di gestione delle unità operative sono coerenti con i programmi illustrati nel DUPS;

Dato atto che:

i responsabili delle singole unità operative rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione). Essi rispondono altresì delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi.

Il responsabile dell'unità operativa "Tributi" assume anche i compiti di funzionario responsabile ai sensi della vigente normativa in materia (art. 11, comma 4, D. Lgs. 504/92; art. 54, comma 1, D. Lgs. 507/93, ecc.).

Sono assunti dall'organo politico, le deliberazioni relative alla resistenza in giudizio ed alla promozione di liti (competenza giuntale secondo la Giurisprudenza prevalente), i provvedimenti riguardanti i contributi a persone od associazioni, nonché i provvedimenti che comportano spese pluriennali. Fanno eccezione i contributi predeterminati nell'importo, vincolati nella destinazione e per i quali sia indicato, nel PEG, il soggetto beneficiario. Sono, inoltre, riservati alla competenza residuale della Giunta comunale tutti gli atti che comportano valutazioni e scelte di contenuto politico-amministrativo ad essa espressamente riservati o demandati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti purché non aventi contenuto e carattere di natura gestionale ed in particolare l'approvazione di progetti di lavori ed opere pubbliche.

Ad eccezione di quanto sopra le prenotazioni di impegno, gli impegni e le ulteriori fasi di erogazione della spesa sono di competenza dei responsabili delle pertinenti unità operative. A tale scopo si precisa che i contratti devono avere inderogabilmente forma scritta e che le gare d'appalto devono tenersi con criteri di evidenza pubblica nel rispetto della norma previste nel vigente regolamento dei contratti, fatta eccezione per i casi in cui la legge consente l'uso della procedura negoziata o i casi espressamente contemplati dal Regolamento per acquisto di beni e servizi in economia per la parte ancora in vigore.;

Le determinazioni dei responsabili delle unità operative sono soggette all'attestazione di cui all'art. 153 del Decreto Legislativo 267/2000 nonché a tutte le disposizioni di cui al Piano anticorruzione .

Agli effetti funzionali e procedurali l'attività di coordinamento tra le unità operative è svolta dal Segretario comunale a cui è stato attribuito la carica di Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione

. Viste le disposizioni della legge di bilancio 2020 e del Dl.18/2020 in materia di acquisti in economia.

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.;
Visto lo Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dal Responsabile del servizio Finanziario;

a voti unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

a) di approvare il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) contabile per l'esercizio 2024/2026 rappresentato dal documento allegato, quale parte integrante, al presente provvedimento;

b) di dare atto che il Piano medesimo è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie del Bilancio annuale 2024/2026;

c) di demandare all'apposita sezione del PIAO, gli obiettivi di performance del triennio 2024/

di dichiarare, all'unanimità di voti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente	Firmato Digitalmente
COLOMBATTO Alberto	Dott.ssa Concetta CHISARI